



TRIBUNALE DI MARSALA

Sezione civile

Il Giudice designato, dott. Alex Costanza, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento n. 1029/2025 del ruolo generale affari contenziosi
civili promosso

da

Parte_1 nato a Mazara del Vallo il 16/03/1948,
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppa Bocina, giusta procura in
atti;

ricorrente

nei confronti di

Controparte_1, nata a Mazara del Vallo il 28/01/1968,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Giacalone e Alessandro
Tommaso Giacalone, giusta procura in atti

resistente

oggetto: azione di manutenzione del possesso.

visti gli atti e i documenti prodotti, letti gli scritti difensivi ed uditi i
procuratori delle parti costituite;
sciogliendo la riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. in data 21/04/2026

OSSERVA

1. Con ricorso depositato il 18/06/2025, *Parte_1* odierno
ricorrente, premettendo di essere proprietario di un immobile sito in
Mazara del vallo, via Monsignore Pietro Foraci n. 20, esponeva:

1) che l'immobile di sua proprietà è confinante con un lotto di terreno di proprietà di Controparte_1, odierna resistente, sito nella via Monsignor Pietro Foraci n. 23;

2) che in giudizio era stato riconosciuto il suo diritto ad aprire una luce sul muro confinante con la proprietà della resistente;

3) di aver verificato in data 21 luglio 2024 che la resistente aveva costruito un pergolato di legno appoggiandosi al muro di sua proprietà e tale manufatto aveva gravemente ridotto la quantità di luminosità e aria di cui il suo immobile godeva attraverso la luce aperta sul muro;

4) che la condotta di controparte era illegittima, poiché la luce era stata oscurata al di fuori di quanto previsto dall'art. 904 c.c..

Tanto premesso, il ricorrente, ravvisando una turbativa del possesso, proponeva azione di manutenzione, chiedendo la rimozione della tettoia eretta da controparte ed il ripristino dello *status quo ante*.

Costituitasi in giudizio, Controparte_1 eccepiva, in primo luogo, la tardività della proposta azione di manutenzione; in secondo luogo, contestava nel merito il ricorso avversario, osservando che la tettoia oggetto di lite, aperta sui lati, non aveva arrecato alcuna apprezzabile riduzione della quantità di aria e luminosità di cui l'immobile del ricorrente gode per effetto della luce aperta sul muro.

La causa veniva istruita a mezzo produzioni documentali e audizioni degli informatori e veniva posta in riserva ex art. 127 ter c.p.c. in data 21/04/2026.

2. Nel merito, si osserva quanto segue.

Come rammenta la giurisprudenza di legittimità, “L'art. 904 cod. civ. prevede due distinte ipotesi diversamente regolate, nelle quali la facoltà del proprietario del muro al mantenimento delle luci aperte su di esso è considerata recessiva rispetto al diritto potestativo del vicino di chiuderle: la prima, che ha come presupposto l'esercizio da parte del vicino del diritto di acquistare la comunione del muro altrui, nella quale la chiusura delle luci su tale muro esistenti è subordinata alla condizione che questi, acquistata la comunione, realizzi in appoggio al muro stesso un'opera qualificabile come "edificio"; la seconda, che attiene alla realizzazione da parte del vicino di un manufatto posto solo in aderenza al muro altrui dotato di luci, senza l'acquisto della comunione di esso, ne' di appoggio ad esso, nella quale, riconoscendo il diritto potestativo di chiudere dette luci, nessuna specifica caratteristica o modalità di realizzazione del manufatto è prevista, salvo che integri i requisiti di una "costruzione" stabile e permanente tale da recare da sola un'utilità al proprietario o a chi ne usi (Nella specie, la S.C., sulla base di detto principio, ha confermato la decisione della Corte di merito che aveva statuito la legittimità della costruzione di una recinzione che occludeva una luce aperta sul muro del vicino).” (Cass., Sez. 2, Sez. 2, Sentenza n. 8671 del 25/06/2001 - Rv. 547720 - 01).

La fattispecie in esame rientra nel secondo dei casi indicati dalla Suprema Corte, ossia l'erezione di un “**manufatto posto solo in aderenza al muro altrui dotato di luci, senza l'acquisto della comunione di esso**”. L'asserzione del ricorrente secondo cui la costruzione *de qua* sia stata realizzata in appoggio al proprio muro è rimasta infatti priva di riscontro ed anzi perfino smentita sia nella descrizione della tettoia

fattane dallo stesso CTP di parte ricorrente, geom. *Persona_1*

secondo cui la stessa è stata realizzata “in aderenza” al muro (cfr. CTP a firma del geom. *Per_1* , pag. 4), sia della descrizione fattane dal CTP di parte resistente, arch. *Persona_2* per il quale “La tettoia installata dal committente ha una struttura in legno su pilastri, non aderenti alla muratura esistente, ed è priva di tamponamenti laterali” (cfr. CTP a firma dell’arch. *Per_2* pag. 1-2). Peraltro, il fatto che la tettoia poggi su pilastri propri risulta anche dalle foto versate in atti dal ricorrente (cfr. fotografie allegate al ricorso introduttivo).

Tanto premesso, in un caso avente ad oggetto proprio la costruzione di una tettoia in aderenza che aveva occluso una luce, la Corte di Cassazione ha statuito che “*Nell'ipotesi in cui si costruisca in aderenza, come nel caso di specie, per l'eliminazione della luce è sufficiente una costruzione, anche consistente in una tettoia o in una soletta della copertura di un terrazzo. Il Collegio, infatti, condivide l'orientamento al riguardo espresso da questa Corte, secondo il quale "la facoltà concessa al vicino dall'art. 904 c.c., di sopprimere la luce, può esercitarsi con l'appoggio di qualunque costruzione compresa quella di una tettoia, purché detta costruzione apporti un'effettiva utilità a chi l'abbia fatta, e non abbia invece la finalità di danneggiare mediante la soppressione delle luci, il fondo contiguo"* (Cass. 1956 n. 2133; Cass. 1975 n. 3618).” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15629 del 2012, non massimata, enfasi aggiunta).

Per lo specifico profilo possessorio, inoltre, sempre in sede di legittimità si è affermato che “*La tutela possessoria delle luci è consentita,*

oltre che nel caso di servitù di luce, anche allorché le aperture siano state eseguite e mantenute "iure proprietatis", costituendo l'apertura di luce sul confine manifestazione di una facoltà rientrante nel contenuto del diritto di proprietà e del possesso, salvo che il vicino costruisca in appoggio o in aderenza a norma dell'art. 904 cod. civ., ipotesi nella quale viene meno la tutela della luce sia in sede petitoria, sia in quella possessoria" (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13618 del 30/05/2013 - Rv. 626279 - 01, enfasi aggiunta).

Applicando le superiori coordinate ermeneutiche alla fattispecie di questo giudizio, non può che concludersi che l'erezione della tettoia oggetto di controversia, costruita in aderenza al muro del vicino e che ha senza dubbio apportato una utilità alla resistente, consentendole di godere di uno spazio coperto all'esterno della propria abitazione, altro non sia se non espressione di una legittima facoltà attribuita dall'art. 904 c.c., diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il quale, nel caso di specie, non può lamentare alcuna illegittima turbativa del possesso.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato perché infondato.

3. Assorbita ogni ulteriore questione in forza del principio della "ragione più liquida" (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 9936 del 08/05/2014 - Rv. 630490 - 01).

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/14 per i procedimenti cautelari (tab. 10) di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, applicata una riduzione in ragione della non

elevata complessità tecnica delle questioni trattate.

P.Q.M.

1) rigetta il ricorso proposto da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* ;

2) condanna *Parte_1* al pagamento delle spese di lite sostenute da *Controparte_1* , che si liquidano in euro 2.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese nella misura del 15%.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Marsala, 24 giugno 2026

IL GIUDICE

Alex Costanza